



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE E LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE

Div. 2

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 n. 190, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n.115, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l’art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la denominazione di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il Decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;

VISTA la direttiva n. 13 del 13 gennaio 2021, emanata dal Ministro pro tempore, per l’attività di amministrazione e la gestione per l’anno 2021;

VISTA la direttiva n. 127 del 31 marzo 2021, registrata dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2021 n. 1037, emanata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2021, che integra e modifica la direttiva n. 13 del 13 gennaio 2021;

VISTA la Direttiva 15 febbraio 2021, n.8, con la quale il Capo del Dipartimento pro tempore per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato per l’anno 2021 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;

VISTA la Direttiva 14 maggio 2021, n.71 con la quale, il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione, ha assegnato per l’anno 2021 gli obiettivi e le risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;

VISTO l’art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall’art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce a decorrere dall’anno 2013 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-bis che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28/8/1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2013 recante “*Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015 recante “*Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017 su cui è stata conseguita l'intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 27, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che *“a decorrere dal 1 gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'art.16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”*;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, che ha previsto che *“nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente.”*;

CONSIDERATO che lo stanziamento per l'anno 2021 del Fondo di cui al citato comma 1 a valere sul capitolo 1315, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è pari ad euro 4.874.554.000,00;

CONSIDERATO che l'art.5 del DPCM dell'11.3.2013 prevede che lo 0,025 per cento delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1, per un ammontare complessivo per l'anno 2021 pari ad euro 1.218.638,00, sia destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico, necessari al funzionamento dell'Osservatorio previsto dall'art.1, comma 300 della legge n. 244/07;

CONSIDERATO che legge 30 dicembre 2020, n.178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha allocato lo stanziamento per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale per l'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 1315 PG 3, per un importo di euro 1.218.638,00, pari allo 0,025% di euro 4.874.554.000,00;

CONSIDERATO, pertanto, che lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2021 a valere sul capitolo 1315 Piano Gestionale 1, destinato al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, è pari ad euro 4.873.335.362,00;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 72 del 9 febbraio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 2021 reg. n. 796 con il quale è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis, per un importo complessivo pari **euro 3.898.668.289,60**, da ripartirsi secondo le percentuali e gli importi indicati nella Tabella 1, parte integrante del predetto decreto;

VISTO il D.D. n. 78 del 19 marzo 2021, con il quale si è proceduto ad impegnare sul capitolo 1315 PG 1 e ad erogare contestualmente la somma di euro **1.169.600.486,88**, quale quota delle risorse da attribuire a titolo di anticipazione pari all'80% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, limitatamente ai mesi da gennaio a marzo 2021, a favore delle Regioni a statuto ordinario;

VISTO il D.D. n. 81 del 24/03/2021, con il quale si è proceduto all'impegno di spesa delle restanti risorse, pari ad euro **2.729.067.802,72** a favore delle Regioni a statuto ordinario, per l'anno 2021 a titolo di anticipazione per i mesi da aprile ad ottobre 2021, pari all'80% dello stanziamento del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012;

CONSIDERATO di dover procedere all'erogazione di € **389.866.828,96**, riferita al mese di Settembre 2021, quale anticipazione dell'80 per cento del contributo dovuto per l'anno 2021, a favore delle Regioni a statuto ordinario, per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis, ripartita secondo le percentuali indicate nella Tabella 1 del predetto Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 72 del 9 febbraio 2021;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) del capitolo 1315 PG1;

D E C R E T A

Art. 1 - È autorizzato il pagamento sul capitolo 1315 PG 1 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Missione 13 – programma 6 “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale” – Azione 2 del Centro di responsabilità amministrativa 3 “Dipartimento per la mobilità sostenibile” per l’esercizio finanziario 2021 della somma di **euro 389.866.828,96 (trecentoottantanovemilioniottocentosessantaseimilaottocentoventotto/96)**.

Tale somma rappresenta l’importo delle risorse da attribuire per il mese di Settembre 2021 a favore delle Regioni a statuto ordinario, quale anticipazione dell’80 per cento relativa all’anno 2021, per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis, ripartita secondo le percentuali indicate nella Tabella 1 del predetto Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.72 del 9 febbraio 2021.

Art. 2 – All’erogazione si provvede mediante ordini di pagamento, secondo le quote riportate per ciascuna Regione nella tabella seguente, accreditando gli importi sui relativi conti correnti indicati, presso le Tesorerie Provinciali della Banca d’Italia a favore delle Regioni medesime:

<i>REGIONI</i>	<i>IMPORTO DA EROGARE</i>	<i>N° CONTI DI TESORERIA</i>
ABRUZZO	10.486.369,06	31195
BASILICATA	6.042.331,61	31649
CALABRIA	16.684.631,81	31789
CAMPANIA	43.159.337,30	31409
EMILIA ROMAGNA	28.769.295,05	30864
LAZIO	45.471.022,65	31183
LIGURIA	15.906.496,52	32211
LOMBARDIA	67.683.568,46	30268
MARCHE	8.459.264,26	31118
MOLISE	2.767.777,71	31207
PIEMONTE	38.321.549,01	31930
PUGLIA	31.537.072,76	31601
TOSCANA	34.425.249,89	30938
UMBRIA	7.913.505,28	31068
VENETO	32.239.357,59	30522
TOTALE	389.866.828,96	

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Angelo MAUTONE)